

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MusicaFacendo"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1

È costituita un'Associazione culturale apolitica e senza fini di lucro denominata "**MusicaFacendo**" **con durata illimitata nel tempo.**

L'Associazione ha sede in via Paul Draghi, 14 - 29022 Bobbio (PC).

Art. 2

L'Associazione culturale "**MusicaFacendo**" perseguirà i seguenti scopi:

- ✓ promuovere la conoscenza della cultura musicale attraverso contatti tra persone, enti e altre associazioni;
- ✓ offrire a tutti coloro che lo desiderano i mezzi necessari per poter ampliare la propria cultura in ambito musicale. A tale scopo l'Associazione si impegnerà a realizzare: corsi di musica per tutte le fasce d'età, eventi pubblici, gite culturali ed altre attività simili;
- ✓ diffondere a tutti i livelli l'amore per la musica in quanto bene collettivo.

Art. 3

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nel presente Statuto, collaborino al raggiungimento degli obiettivi prefissati e presentino regolare domanda di iscrizione.

Art. 4

I soci si dividono in: **Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.**

Sono **Soci Fondatori** coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono **Soci Ordinari** tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono **Soci Sostenitori** coloro che desiderano provvedere a versamenti superiori alla normale quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative dell'Associazione.

La divisione espressa nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Ciascun Socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Tutti i Soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, e per l'elezione degli organi sociali.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, e a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda del richiedente al Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento ad accogliere o respingere la stessa. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo ha stabilito le seguenti quote associative annuali:

Soci Fondatori 25 €

Soci Ordinari 10 €

Art. 6

Ogni Socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di Socio si perde:

- ✓ per mancato pagamento della quota associativa;
- ✓ per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Titolo II

Organi dell'Associazione

Art. 7

Gli Organi dell'Associazione sono:

- ✓ l'Assemblea dei Soci;
- ✓ il Consiglio Direttivo;
- ✓ il Presidente.

Art. 8

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione. Tutti i Soci in regola con gli obblighi imposti, e in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro Socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro membro dell'Associazione.

Sono ammesse al massimo due deleghe per Socio. È garantita l'osservanza del principio del voto.

Anche gli Enti hanno diritto a un voto in Assemblea. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 9

L'Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- ✓ eleggere gli Organi sociali;
- ✓ delineare il programma delle attività sociali;
- ✓ deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- ✓ approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- ✓ deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- ✓ deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogniqualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'Ordine del giorno da discutere.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei Soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

Art. 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o più membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo, in carica per la durata di dodici mesi, è rieleggibile.

Art. 12

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- ✓ la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- ✓ la nomina, al suo interno, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
- ✓ l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci;
- ✓ l'esclusione degli associati;
- ✓ la redazione annuale del Bilancio consuntivo;

- ✓ la formulazione di regole per eventuali aspetti pratici o particolari.

La carica di Consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.13

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'Ordine del giorno, spedita a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art.14

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art.15

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addice all'osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Titolo III

Patrimonio sociale

Art. 18

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 19

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Tesoriere procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere

approvato dall'Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione: ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.20

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21

L'Associazione non potrà rivolgersi a Istituti di credito per eventuali finanziamenti né accumulare debiti di qualsiasi natura. Potrà soltanto usufruire, oltre alle normali quote associative, di eventuali donazioni filantropiche o fondi messi a disposizione per le attività culturali.

Titolo IV

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.